

Die Aufsichtsbehörden haben von jeher für die Vollstreckungsbehörden das Recht in Anspruch genommen, gerichtliche Verfügungen, die in das Verfahren eingreifen, daraufhin zu prüfen, ob sie von einer kompetenten Stelle ausgegangen seien und verneinendfalls sie nicht zu beachten. Da nun in casu der Konkursrichter des Hinterlandes zur Entscheidung der Frage, ob neues Vermögen vorliege, gar nicht zuständig war, so könnte sein Entscheid selbst dann die Fortsetzung der Betreibung nicht ermöglichen, wenn in demselben nicht ausdrücklich zugegeben wäre, daß er sich mit der Frage, ob wirklich neues Vermögen vorliege oder nicht, nicht befassen könne.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erkannt:

Der Refurs wird begründet erklärt und demgemäß unter Aufhebung des Vorentscheides die Betreibung Nr. 75 bis nach erfolgter richterlicher Entscheidung über die Frage, ob der Betriebene zu neuem Vermögen gekommen sei, eingestellt.

129. Sentenza dell'11 novembre 1909 nella causa Gamboni.

Art. 140 LEEF: Creditori aventi diritto alla comunicazione dell'elenco oneri. Conseguenze della non comunicazione.

1. — In data 19 giugno 1909 l'attuale ricorrente si aggravava presso l'Autorità inferiore di vigilanza in Locarno contro l'Ufficio di colà e poscia presso l'Autorità superiore perchè nell'esecuzione contro Costantino Bezzola ed eredi fu Antonio a lui come creditore non fu comunicato l'elenco oneri per intero 10 giorni prima dell'incanto, ma fu solo avvisato della deposizione presso l'Ufficio a 5 giorni di distanza. Egli domandava l'annullazione dell'incanto indetto pel 16 giugno.

L'Autorità cantonale respingeva il ricorso pei motivi seguenti:

Il ricorrente nella sua qualità di creditore pignorante l'eccedenza del ricavo di un gruppo precedente poteva esigere la comunicazione dell'elenco oneri solo nel caso in cui in base

alle stime sia presumibile l'esistenza di una eccedenza, e spettava appunto al ricorrente portare codesta prova. Nel caso concreto egli non portò nessuna prova in questo senso non solo, ma non contestò l'affermazione contraria della decisione dell'Autorità inferiore.

Il fatto della comunicazione data dall'Ufficio al ricorrente, come atto abbondanziale, non implica nessun riconoscimento formale e incontroverso del diritto preteso.

2. — Contro questa decisione Gerolamo Gamboni in data 28 settembre si aggravava al Tribunale federale e adduceva:

In forza dell'art. 140 LEEF l'Ufficio è tenuto a comunicare l'elenco oneri integralmente 10 giorni prima della vendita; il creditore non può essere obbligato a recarsi a prenderne visione presso l'Ufficio, specialmente quando abita a parecchie ore di distanza.

La dimostrazione dell'interesse del creditore alla comunicazione non era necessaria nel caso concreto, essendo esso già stato riconosciuto dall'Ufficio colla comunicazione fatta con assegnazione perentoria di un termine per la contestazione.

Conchiudeva domandando fosse annullata la sentenza querelata ed ammesso il ricorso, e quindi siano dichiarati nulli l'incanto 16 luglio e gli altri atti successivi.

Considerando in diritto:

Secondo l'art. 140 l'elenco oneri deve essere comunicato ai creditori partecipanti al pignoramento, ed al loro numero appartengono non solo i creditori pignoranti del primo gruppo, ma anche quelli dei gruppi posteriori.

L'omessa notifica non è però causa di nullità degli atti posteriori se non quando abbia avuto per effetto un pregiudizio per il creditore partecipante che non l'ha ricevuta.

Nel fattispecie l'omissione della notifica non ha potuto cagionare al ricorrente alcun danno, i beni pignorati e venduti non rappresentando che un valore di 1446 fr. ed i crediti del primo gruppo ascendendo a 4000 fr. circa.

Il ricorrente non ha neppure affermato che il valore reale fosse di molto superiore alla stima. Egli non aveva adunque

alcun interesse a contestare l'elenco oneri e l'omissione della comunicazione dell'elenco oneri non gli ha cagionato alcun danno;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia :

Il ricorso è respinto.

130. Sentenza dell'11 novembre 1909 nella causa Mordasini.

Art. 140 LLeF: Forma della comunicazione dell'elenco oneri ai creditori, risp. ai loro rappresentanti. Notifica all'Ufficio in caso di elezione di un nuovo rappresentante.

1. — Nelle molteplici esecuzioni operate contro Bezzola Costantino ed eredi fu Antonio in Comologno, l'Ufficio di Locarno indiva la prima vendita degli immobili Bezzola pel 16 luglio ed, essendo questa andata deserta, la seconda pel 28 agosto 1909. Questa fu con ordinanza 23 agosto sospesa dall'Autorità cantonale fino a sua decisione.

Il Dr Arturo Gamboni, quale procuratore del creditore Giuseppe Mordasini, si aggravava contro l'operato dell'Ufficio domandandone l'annullazione pel motivo che l'avviso di vendita e l'elenco oneri non gli erano stati comunicati.

L'Autorità cantonale, partendo dalla supposizione che il Mordasini non era verosimilmente un creditore ipotecario, ma semplicemente un partecipante ad un gruppo posteriore che ha pignorata l'eccedenza del gruppo precedente e che non aveva domandata la vendita, opinando che l'elenco oneri, nel caso concreto, in forza degli art. 139 e 140 LLeF doveva essere comunicato soltanto ai creditori del 1° gruppo, e che la mancanza di comunicazione dell'incanto andato deserto non poteva aver arrecato nessun danno al ricorrente, respingeva il ricorso con sentenza 6 settembre. Questo veniva dichiarato infondato anche pel fatto addotto dall'Ufficio di Locarno, che gli atti in questione erano stati comunicati all'Avvocato Vigizzi, procuratore del Mordasini, mentre non

era provato che il Gamboni si fosse annunciato come successo al Vigizzi nell'Ufficio di procuratore, ma che se lo avesse anche fatto, la comunicazione non era regolare ed operativa, inquantochè spettava al creditore annunciare di aver cambiato procuratore.

2. — Contro questo giudizio ricorre ora il Signor Mordasini Giuseppe al Tribunale federale.

Egli nota prima di tutto nel giudizio incriminato un errore di fatto a riguardo della sua posizione nell'esecuzione; egli non è pignorante dell'eccedenza, ma, come risulta dal verbale di pignoramento, fa parte del primo gruppo di creditori proseguiti. Egli aggiunge :

Tutti gli attuali creditori sono pignorati; quelli ipotecari furono tutti soddisfatti col ricavo di altre esecuzioni terminate col 2° incanto del 30 marzo 1908, di qui l'interesse Mordasini ad avere comunicazione dell'elenco oneri.

La comunicazione degli atti all'Avvocato Vigizzi quando sia realmente avvenuta è nulla; Gamboni ha fornito la prova della comunicazione data all'Ufficio del cambiamento di procuratore già al 17 giugno, 23 giorni prima dell'allestimento dell'elenco oneri. L'Ufficio se voleva avrebbe potuto domandare l'esibizione del mandato o anche informarsi presso l'Avvocato Vigizzi.

A torto la sentenza dell'Autorità cantonale esige che la notifica del cambiamento di procuratore sia fatta dal Mordasini stesso invece che dal procuratore, poichè nessun dispositivo di legge l'impone.

Nonostante l'ordinanza di sospensione dell'Autorità superiore, l'Ufficio Esecuzioni ha proceduto al giorno 28 agosto al 2° incanto, deliberando gli immobili per 400 fr., $\frac{1}{3}$ del valore di stima. Conchiude domandando che sia cassata la decisione 6 settembre ed ammesso il ricorso, quindi dichiarati nulli e non avvenuti gli incanti 16 luglio e 28 agosto, nonchè gli altri atti intervenuti nelle suddette esecuzioni pendente il ricorso. Venga fatto obbligo all'Ufficio di Locarno di indire un nuovo incanto, premettendo le dovute comunicazioni nei modi e termini di legge.